



Comune
di Valdaone

Documento informatico firmato digitalmente. Il numero di protocollo e la data sono indicati in alto a sinistra (in caso di trasmissione cartacea) oppure nel testo della PEC (in caso di trasmissione elettronica).

AVVISO D'ASTA

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 23.04.2026, esecutiva, questa Amministrazione intende procedere ad una gara, con ammissione di sole offerte in aumento, per:

- concessione in uso dei pascoli d'uso civico circostanti la Malga "DANERBA" per le stagioni di alpeggio 2026 – 2031.

Si procederà ad aggiudicazione con il criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base d'asta, mediante presentazione di offerta segreta, da confrontarsi con il prezzo a base d'asta di €.1.330,00.= (euro milletrecentotrenta/00) per singola stagione di alpeggio.

1. DATI GENERALI - CONDIZIONI

La concessione avverrà alle seguenti condizioni:

- 1.1 Oggetto:** l'asta ha per oggetto la concessione in uso dei pascoli d'uso civico circostanti la Malga "DANERBA" in C.C. Daone per le stagioni di alpeggio 2026 – 2031.
- 1.2 Durata:** nel rispetto della L. 03.05.1982 n.203 "Norme sui contratti agrari" la durata decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione in uso, e fino al termine della stagione di alpeggio 2031, che si concluderà il 30.09.2031, nel rispetto degli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni professionali agricole. È escluso il rinnovo tacito del contratto; la concessione in uso cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo oggetto del contratto, senza necessità di preavviso o di disdetta. Si informa che con la stipula del contratto di concessione in uso il concessionario rinuncia espressamente a quanto previsto dall'art.4 bis della L.203/82 e ss.mm. (diritto di prelazione in caso di nuova concessione in uso).
- 1.3 Recesso:** l'aggiudicatario potrà recedere dal contratto senza applicazione di penalità alcuna, previa comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata) con preavviso di 6 mesi.
- 1.4 Canone annuo:** il canone annuo di concessione in uso per singola stagione d'alpeggio dovrà essere pagato in un'unica rata annuale da versare entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, mediante emissione di avviso PagoPA emesso dal Comune. Il canone sarà aggiornato ogni anno all'adeguamento ISTAT in conformità alla normativa vigente. Si conviene espressamente che il mancato o tardivo pagamento del canone di concessione in uso nella misura ed alla scadenza stabilita potrà comportare la risoluzione del contratto. Attualmente il corrispettivo risulta escluso dal campo di applicazione IVA. In caso di modifica delle normative o nel caso di diversa interpretazione delle norme in essere il Comune si riserva di gravare di IVA tale corrispettivo.
- 1.5 Garanzia definitiva:** il concessionario a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione in uso, dovrà inoltre presentare all'atto della sottoscrizione del contratto, nelle modalità previste dal Comune di Valdaone, riportate all'art.16 del disciplinare tecnico economico, una cauzione pari a 2 annualità dell'importo di contratto e avente validità per la durata della concessione in uso, mediante deposito bancario infruttifero sul conto di tesoreria o polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che preveda quanto stabilito dall'art.11.1 del presente avviso d'asta.

Il concessionario dovrà altresì stipulare e presentare al Comune di Valdaone, prima della stipula del contratto, una polizza assicurativa R.C. Terzi per tutti i sinistri arrecati a cose e persone, con massimale non inferiore a €500.000,00.= (euro cinquecentomila/00) per anno assicurativo, secondo quanto stabilito dall'art.11.2 del presente avviso d'asta.

- 1.6 Autorizzazioni all'esercizio dell'attività:** Il concessionario dovrà sottostare a tutto quanto previsto nel contratto, nel disciplinare tecnico economico e nell'avviso d'asta, facenti parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati, approvati con delibera della Giunta Comunale n.70 del 23.04.2026 del Comune di Valdaone, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, di polizia rurale e veterinaria nonché forestali vigenti nella Provincia Autonoma di Trento all'atto della firma della presente scrittura privata o che venissero emanate durante il corso della concessione. Il bestiame monticato, che dovrà essere attentamente custodito, dovrà essere scortato dalle certificazioni sanitarie, le quali dovranno essere consegnate e depositate presso questo Comune o presso l'Ufficio del Veterinario dell'A.P.S.S. prima della monticazione per tutta la durata dell'alpeggio, PENA LA RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO e conseguente incameramento integrale della polizza fideiussoria prestata. Il concessionario è obbligato a garantire l'uso del pascolo ai censiti utenti del diritto di uso civico, con rimborso delle spese sostenute in caso di monticazione di bestiame.
- 1.7 Obblighi del concessionario:** è a carico del concessionario quanto stabilito negli artt. 8,9,10 e 11 del disciplinare tecnico economico nonché quanto previsto nel contratto di concessione in uso allegati alla presente.
- 1.8 Disciplina applicabile:** il concessionario nell'esercizio della propria attività di cui alla presente concessione in uso, dovrà rispettare quanto stabilito nella normativa vigente ed alle norme in materia igienico-sanitaria, di polizia rurale e veterinaria nonché forestali vigenti nella Provincia Autonoma di Trento all'atto della firma della presente scrittura privata o che venissero emanate durante il corso della concessione in uso.
- 1.9 Subconcessione:** il Concessionario non può cedere l'atto di concessione in uso, né sub concedere, in tutto o in parte, i beni concessi.
- 1.10 Spese contrattuali:** sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla formazione del contratto di concessione in uso, da stipulare in forma di scrittura privata soggetto a registrazione ai sensi della vigente normativa fiscale, ivi comprese l'imposta di bollo, l'imposta di registro e quant'altro dovuto.
- 1.11 Normativa applicabile:** costituisce lex specialis l'avviso d'asta, il disciplinare tecnico economico e l'allegato schema di contratto. In caso di conflitto tra le norme contenute negli atti costituenti la lex specialis della presente procedura, prevale quanto disposto dall'avviso d'asta. Per quanto qui non disciplinato si rinvia alla disciplina normativa applicabile.

Per quanto qui non indicato si fa riferimento a quanto riportato nel disciplinare tecnico economico e nello schema di contratto allegati al presente avviso d'asta.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art.65, comma 2, del D. Lgs. n.36/2023, in quanto applicabile, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché le imprese singole, consorzi di imprese di cui agli artt.2602 e seguenti del codice civile e

raggruppamenti temporanei d'impresa, anche se non ancora costituiti in conformità a quanto disposto dall'art.68, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023.

Ai sensi dell'art.68, comma 14, del D. Lgs. n.36/2023, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art.95, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n.36/2023, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, ne è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

L'inosservanza di quanto disposto dall'art.68, comma 14, del D. Lgs. n.36/2023 determina l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione, consorzio).

È in ogni caso esclusa la possibilità di aggiudicazione di più di una malga di proprietà comunale alla medesima persona o medesima ditta. In caso di aggiudicazione di più di un complesso pascolivo al medesimo richiedente, questo sarà tenuto a dichiarare la propria scelta entro il termine che sarà assegnato dall'amministrazione comunale.

È vietata la partecipazione ai sensi dell'art.53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) dei dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

I concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dall'avviso d'asta quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. n.23/1992 al quale è assegnata l'istruttoria, e il presidente della seduta di gara.

2.2 Assenza dei motivi di esclusione e requisiti di partecipazione

Possono partecipare all'asta i soggetti interessati, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- Imprenditori agricoli ai sensi del decreto legislativo 29.3.2004 n.99 e successive modifiche e integrazioni, titolari di iscrizione a C.C.I.A.A. ai sensi della L.580/93 e ss.mm e ii., in forma singola o associata quali società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe, ovvero società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite alla data di pubblicazione del presente avviso d'asta, definiti "Agricoltore in attività" o "Società fra imprenditori agricoli e/o allevatori" dall'art.9 del Reg. CE n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Proprietà di almeno il 30% delle UBA complessivamente monticabili in relazione alla malga/pascolo oggetto di offerta, come indicate nel relativo disciplinare tecnico economico; tale requisito dovrà essere dimostrato dall'offerente allegando, in sede di presentazione dell'offerta, una copia del registro di stalla, riferito alla consistenza media dell'anno precedente e consecutivamente ogni qual volta venga richiesto dall'amministrazione all'aggiudicatario. Suddetta condizione dovrà essere mantenuta per tutta la durata contrattuale;
- assenza di cause di esclusione di cui agli artt.94, 95, 96, 97, 98 del D. Lgs. n.36/2023;

- I requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla gara e per l'intera durata della concessione in uso.

Ai sensi dell'art.99 del D. Lgs. n.36/2023 fermi restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 3, il possesso dei requisiti di partecipazione e assenza delle cause di esclusione sarà verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, a seguito della aggiudicazione, fatto salvo quanto indicato nel successivo capoverso relativo ai raggruppamenti temporanei.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art.2602 C.C., di Gruppo europeo di interesse economico, l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt.94, 95, 96, 97, 98 del D. Lgs. n.36/2023 dovrà essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del Gruppo europeo di interesse economico, pena l'esclusione dalla gara.

INOLTRO DEL PLICO E DOCUMENTAZIONE

2.3 Inoltro del Plico

Chiunque fosse interessato dovrà far pervenire al protocollo comunale:

- o mediante raccomandata del servizio postale statale,
- o mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati,
- oppure mediante consegna diretta all'ufficio protocollo dell'ente, indirizzando specificatamente a:

COMUNE DI VALDAONE

Via Lunga, n. 13 38091 VALDAONE (TN)

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07.05.2026

un plico **chiuso e sigillato sui lembi di chiusura** dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo (es. nastro adesivo) a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto; nel caso di mancato rispetto di tali modalità, il responsabile del procedimento ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio della segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Sull'esterno del plico **deve essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura: "offerta per concessione in uso dei pascoli d'uso civico circostanti la Malga "DANERBA" per le stagioni di alpeggio 2026 - 2031".**

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi all'asta i soggetti il cui plico perverrà al Comune dopo la scadenza del termine fissato sopra indicato e questo anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che perverranno al Comune dopo la scadenza del termine sopra indicato.

2.4 Documentazione

Il predetto plico dovrà contenere, a pena d'esclusione, al suo interno, due buste, ciascuna delle quali dovrà recare le seguenti denominazioni:

- Busta 1 Documentazione amministrativa - denominazione dell'offerente e della malga;
- Busta 2 Offerta economica- denominazione dell'offerente e della malga.

2.4.1 Busta 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella Busta 1 è contenuta la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, ossia la dichiarazione, che dovrà essere redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata), sottoscritta da persona abilitata ad impegnare legalmente l'impresa, in qualità di legale rappresentante o procuratore della medesima, in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione. Tale soggetto dovrà risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del successivo punto ovvero risultare da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o copia autenticata.

La DICHIARAZIONE successivamente verificabile (redatta in carta libera e utilizzando preferibilmente il modello fac simile "Domanda di partecipazione"), resa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.47 del D.P.R. 445/2000 e a norma dell'art.38, comma 3, del medesimo decreto, dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore, attestante:

- di essere il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore;
- a) Di essere un'Azienda agricola iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ per pertinente settore di attività;
- b) Di essere fra gli "Agricoltori in attività" come definiti dall'art.9 del Reg.CE n.1307/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n.367/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio;
- c) l'assenza di cause di esclusione di cui agli artt.94, 95, 96, 97, 98 del D. Lgs. n.36/2023;
- d) che l'impresa non si trova in situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita, che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che l'impresa stessa non versa in stato di sospensione dell'attività;
- e) che nei confronti dei legali rappresentanti dell'impresa non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati che incidano sulla moralità professionale o per delitti finanziari. Tale dichiarazione dovrà riguardare:
 - il titolare dell'impresa se si tratta di impresa individuale;
 - gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali o cooperative;
 - tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
 - i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
 - i procuratori che rappresentano l'impresa nella procedura in tutti i casi precedenti;
- f) che l'impresa nell'esercizio della propria attività commerciale non ha commesso errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- g) che l'impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui essa è stabilita;

- h) che l'impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui essa è stabilita;
- i) che l'impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica;
- j) di avere preso visione del presente avviso d'asta, dello schema contrattuale, del disciplinare tecnico economico e dei relativi allegati, e di accettare tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in esso contenute, anche ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del codice civile;
- k) di avere formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, alle condizioni di lavoro nonché del costo del medesimo stabilito dal C.C.N.L. di categoria, nonché di aver valutato tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei beni oggetto di concessione in uso, agli oneri economici derivanti dagli obblighi di contratto; a tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nell'avviso d'asta, che possano aver influito sulla determinazione del prezzo offerto e di giudicare del tutto remunerativa l'offerta presentata;
- l) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero non è soggetta agli obblighi di cui alla L. 12.03.1999 n.68 e ss.mm;
- m) che all'impresa non sono state applicate sanzioni interdittive ex art.9, comma 2, lettere a) e c) del D. Lgs. n.231/2001;
- n) che l'impresa non si sta avvalendo di piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ex art.1- bis della legge 383/2001.
- o) che alla gara non partecipano altre imprese controllate dall'impresa concorrente o controllanti l'impresa medesima, ex art.2359, comma 1, del codice civile;
- p) di essere a conoscenza dei luoghi oggetto dell'affidamento in concessione d'uso, trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni di assumere per lo svolgimento dell'attività;
- q) **di avere in proprietà di almeno il 30% della UBA** complessivamente monticabili in relazione alla malga/al pascolo oggetto di offerta; tale requisito viene attestato allegando una copia del Registro di stalla, riferito alla consistenza media dell'anno precedente e consecutivamente, ogni qual volta venga richiesto dall'Amministrazione al singolo aggiudicatario, per tutta la durata contrattuale;
- r) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima, ai sensi dell'art.53, comma 16 ter, del D. Lgs. n.165/2001.
- s) di assumere a proprio carico tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto (imposta di registro, bolli, diritti di segreteria, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, costituendo a tal fine specifico deposito spese contrattuali;
- t) **(eventuale in caso di Raggruppamento Temporaneo di impresa)**: indicazione dell'impresa capogruppo, delle parti di servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa

e dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art.68 del D. Lgs. n.36/2023;

- u) **(eventuale in caso di Consorzio)**: dovranno essere indicate le imprese per conto delle quali il consorzio partecipa e le parti del servizio eseguite da ciascuna consorziata;
- v) di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura avvengano a mezzo posta elettronica certificata.

Si precisa che l'eventuale mancato rispetto alle modalità relative all'allegazione della copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore di cui all'art.38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, non è regolarizzabile e comporta l'esclusione del concorrente dalla gara. In allegato al presente avviso d'asta è posto un fac-simile di dichiarazione che gli offerenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione alla gara.

I requisiti sopra citati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo, pena l'esclusione dalla gara. È in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

2.4.2 Busta 2 - L'OFFERTA ECONOMICA,

redatta utilizzando preferibilmente il Fac-simile A allegato al presente avviso d'asta, in carta legale o resa legale, dovrà recare la ragione sociale, l'indirizzo, il numero di Codice Fiscale e/o Partita IVA, le generalità del legale rappresentante dell'offerente ed essere sottoscritta ai sensi e secondo le modalità di cui all'art.47 del D.P.R. 445/2000 ed a norma dell'art.38, comma 3, del medesimo decreto, dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da un suo procuratore ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore. La formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra specificate comporta l'esclusione della stessa dalla gara.

L'eventuale assenza di bollo non è motivo di esclusione dalla gara, ma comporterà l'obbligo della regolarizzazione ai sensi della normativa vigente.

La formulazione dell'offerta avviene mediante l'indicazione, da parte dell'offerente, del prezzo in Euro a stagione di alpeggio (espresso con 2 cifre decimali) per la concessione in uso dei pascoli d'uso civico circostanti la Malga "DANERBA" per le stagioni di alpeggio 2026-2031, espresso in cifre e in lettere; qualora sussistano discordanze tra prezzo espresso in cifre e prezzo espresso in lettere, il Comune considererà valido quello espresso in lettere.

Non sono ammesse offerte parziali o limitate a parte del compendio posto a base d'asta.

Non sono ammesse offerte in diminuzione o uguali rispetto al prezzo a base d'asta sopra indicato. Saranno pertanto ammesse quelle offerte il cui prezzo risulti superiore rispetto a quello fissato. L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche se verrà presentata una sola offerta valida. Parimenti l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato con il presente avviso d'asta. Qualora l'offerta relativa all'asta in oggetto sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà mediante sorteggio.

L'offerta economica dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, in una busta chiusa e sigillata riportante la dicitura "offerta per la concessione in uso della dei pascoli c.d. "Crone dei Formi" e dell'unità di pascolo c.d. "malga Spinale" per le stagioni d'alpeggio 2026 - 2031", e il nome della ditta.

La busta contenente l'offerta economica, completa della copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore ma senza alcun altro documento, dovrà essere inserita, nella Busta 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui al punto 2.4.1.

3. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art.101 del D. Lgs. n.36/2023 la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. La mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti e sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito e escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

A pena l'esclusione:

- > i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- > la dichiarazione di cui al presente paragrafo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore);

È in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

4. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente avviso d'asta, le imprese che intendono partecipare alla gara riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, debbono produrre, all'interno del plico di cui al paragrafo 2.4.1 "Busta 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", tramite l'impresa capogruppo:

- MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:
 - a. che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
 - b. che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente avviso d'asta;
 - c. che l'offerta (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale") determina la responsabilità solidale nei confronti del Comune di Valdaone di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso, oppure (se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art.92, comma 5, del D.P.R. 207/2010) determina, nei confronti del Comune di Valdaone, la responsabilità dell'impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo e delle imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
 - d. che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti del Comune di Valdaone;
 - e. che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti ed in relazione alla presente gara fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - f. la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
 - g. le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.
- PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento ometta clausole richieste dal presente paragrafo o ne contenga di difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, previa regolarizzazione ai sensi delle vigenti norme di settore entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, pena l'esclusione dalla gara.

5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno del plico di cui al paragrafo 2.4.1 "Busta 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte del Comune di Valdaone, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Si procederà ad aggiudicazione con il criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base, mediante presentazione di offerta segreta, da confrontarsi con il prezzo a base d'asta di €.1.330,00.= (euro milletrecentotrenta/00) per singola stagione di alpeggio.

7. PROCEDURA DI GARA

Le buste contenenti le offerte saranno aperte,

il giorno 07.05.2026 alle ore 14.30

presso la sede del Comune, sita in Valdaone, via Lunga n. 13

Potranno partecipare alla seduta di gara i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega; in assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Il presidente della gara (Responsabile Unico del Procedimento), unitamente a due testimoni individuati tra i dipendenti del Comune di Valdaone, nella prima seduta, indicata nell'avviso d'asta, aprirà i pieghi pervenuti entro il termine fissato e verificherà completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola ed autenticandola e, in caso negativo, escluderà il concorrente dalla gara. Trova applicazione il soccorso istruttorio di cui all'art.101 del D. Lgs. n.36/2023, nei limiti specificati nel presente avviso d'asta. Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il presidente di gara, unitamente ai due testimoni, all'esito della verifica (lo stesso giorno oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi), aprirà le buste chiuse e sigillate dell'offerta economica e verificherà completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola ed autenticandola e, in caso negativo, escluderà il concorrente dalla gara. Per tutti i concorrenti non già esclusi dalla gara, si darà lettura dei prezzi offerti dagli offerenti, si determinerà e si darà atto della graduatoria. Tali operazioni saranno documentate in apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai due testimoni.

Nel caso in cui due soggetti partecipanti abbiano presentato una offerta identica, si procederà ad estrazione a sorte del soggetto aggiudicatario.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per il Comune di Valdaone in relazione all'oggetto della presente gara e alle prescrizioni degli atti di gara.

I requisiti di partecipazione saranno verificati in capo all'Aggiudicatario. La mancata produzione della documentazione, o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara, determinerà l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria e le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Il Comune di Valdaone si riserva il diritto di effettuare nel periodo di vigenza del contratto verifiche sull'effettivo rispetto degli impegni assunti ed altresì di verificare la veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dall'Aggiudicatario.

Il Comune di Valdaone, infine, provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa.

Del presente procedimento di gara è designato R.U.P il Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico – Ufficio Patrimonio del Comune di Valdaone, rag. Pellizzari Mirko.

Informazioni di carattere tecnico o relative alle modalità di partecipazione all'asta possono richiedersi solo via mail: ufficiopatrimonio@comune.valdaone.tn.it o a mezzo PEC: comune@pec.comune.valdaone.tn.it ; nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di PEC.

Le risposte saranno fornite prima della scadenza del termine fissato dall'avviso d'asta per la presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile.

8. CODICE DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLE ANTICORRUZIONE

8.1 CODICE DI COMPORTAMENTO L'impresa aggiudicataria si impegna, ai sensi dell'art.2 del "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Valdaone vigente, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Valdaone www.comunevaldaone.tn.it, area "Amministrazione trasparente", "Disposizioni generali", "Atti generali", "Codice disciplinare e codice di condotta", "Codice di Comportamento dei dipendenti".

A tal fine l'impresa aggiudicataria dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai sensi dell'art.20 del Codice di comportamento sopra richiamato. L'impresa aggiudicataria, si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, di cui al citato art.2, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

8.2 CLAUSOLE ANTICORRUZIONE Si evidenzia che ai sensi dell'art.53, comma 16 ter, del D. Lgs. n.165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dall'avviso d'asta quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. n.23/1992 al quale è assegnata l'istruttoria e il presidente della seduta di gara.

9. VERIFICA DEI REQUISITI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Ai fini dell'aggiudicazione della concessione in uso e della successiva stipulazione del contratto, con riguardo all'aggiudicatario, ai sensi di quanto previsto dall'art.17 del D. Lgs. n.36/2023, l'Amministrazione procede a verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione. L'Amministrazione procede utilizzando le informazioni disponibili presso Banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché

dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra 10 e 20 giorni.

Se non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione, l'Amministrazione:

- procede ad escludere il concorrente, e ad escutere la garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta;
- segnala il fatto alle autorità competenti;
- procede con lo scorrimento della graduatoria, aggiudicherà all'operatore economico immediatamente successivo e provvederà alla verifica dei requisiti dello stesso.

La documentazione amministrativa da acquisire dalle banche dati consiste in:

- Certificato generale del casellario giudiziale riferito ai soggetti individuati dall'art.94, comma 3, del D. Lgs. n.36/2023;
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità contributiva della posizione dell'operatore economico stesso nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici;
- Informazione resa dai competenti uffici attestante l'ottemperanza dell'operatore economico alle norme di cui alla l. 12 marzo 1999 n.68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'operatore economico;
- Verifica dell'assenza di annotazioni relative alla presenza di false dichiarazioni sul sito ANAC;

Dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, l'amministrazione dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre, a comprova dei requisiti di partecipazione, entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall'Amministrazione, la documentazione richiesta dalla medesima.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, anche non costituito, la documentazione di cui sopra è acquisita o richiesta con riferimento a ciascuna delle imprese associate.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art.43 e seguenti del D.P.R. 445/2000.** In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli artt.19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa

competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'art.96 comma 15 del D. Lgs. n.36/2023, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art.96 comma 15 del D. Lgs. n.36/2023, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'art.94 e 95 del D. Lgs. n.36/2023.

Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere mantenuti per l'intera durata della concessione in uso.

10. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

In attuazione di quanto stabilito dal P.E.G. del Comune di Valdaone, il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale.

Il Comune di Valdaone si riserva fin da ora la facoltà di richiedere ed acquisire dall'aggiudicatario quanto necessario per l'effettuazione degli opportuni controlli, compresi documenti fiscali.

L'aggiudicatario dovrà fornire al Comune di Valdaone, prima della stipula del contratto, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, per quanto non già prodotto con la documentazione di gara.

Ai fini della stipulazione del contratto di concessione in uso, l'aggiudicatario dovrà trasmettere, la seguente documentazione:

- a) copia del registro di stalla, riferito alla consistenza media dell'anno precedente;
- b) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** resa dal legale rappresentante dell'Impresa o suo procuratore, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e, a norma dell'art.38, comma 3, del medesimo D.P.R. n.445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore (in caso di documento firmato digitalmente non è necessaria l'allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore) contenente le comunicazioni prescritte dall'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art.17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n.55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione deve contenere la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura

irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187;

- c) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultante da scrittura privata autenticata informatica (oppure da copia informatica autenticata della medesima), a norma dell'art.25 del D. Lgs. n.82/2005, dal cui testo risulti espressamente:
- che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
 - che il predetto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare a una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente avviso d'asta;
 - che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
 - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento stesso (in caso di raggruppamento di tipo orizzontale);
 - l'espressa indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna Impresa facente parte dello stesso;
 - l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla Legge n.136/2010 e ss.mm..
- d) la **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, indicante i soggetti di cui all'art.94 comma 3 del D. Lgs. n.36/2023 non risultanti da visura camerale (quali membri dell'Organismo di Vigilanza, Direttore Tecnico, Responsabile Tecnico,...) dell'aggiudicataria e del relativo socio di maggioranza in carica e cessati nell'anno antecedente la pubblicazione dell'avviso d'asta. Si precisa che la suddetta dichiarazione (in caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d'azienda) deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.94 comma 3 del D. Lgs. n.36/2023 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o cedente cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso d'asta;
- e) quietanza dell'avvenuto versamento delle spese contrattuali nell'importo che sarà richiesto dal RUP. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa capogruppo ed in caso di Consorzio, il versamento dovrà essere effettuato dallo stesso Consorzio;
- f) la **GARANZIA DEFINITIVA**
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di pubbliche amministrazioni. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

Con successiva nota, successiva all'esito della verifica dei requisiti di partecipazione, il Comune di Valdaone richiederà la presentazione della documentazione attestante la costituzione della fidejussione e la copertura assicurativa di cui al punto 11.2. Tale documentazione dovrà essere presentata entro il termine massimo di 30 giorni dalla lettera di comunicazione. In caso di mancata stipulazione per volontà dell'aggiudicatario o di mancata presentazione della fidejussione prevista, l'aggiudicazione sarà revocata in favore di altro offerente.

Il contratto di concessione in uso sarà redatto in forma di scrittura privata non autenticata e sarà soggetto a registrazione.

La partecipazione all'asta comporta l'accettazione delle condizioni contrattuali e delle modalità previste nel presente avviso d'asta, nel disciplinare tecnico economico e nel fac simile di contratto allegati al presente avviso d'asta, nessuna esclusa, facenti parte integrale e sostanziale del contratto stesso.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, nel giorno fissato dall'amministrazione presentarsi per la stipula del contratto di concessione in uso, previa presentazione della fidejussione bancaria-assicurativa e della documentazione indicata nel presente avviso d'asta e/o nel disciplinare tecnico economico. In caso di mancata presentazione, il Comune di Valdaone potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento al secondo classificato.

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

11.1 CAUZIONE DEFINITIVA. A garanzia del pagamento del canone di ogni stagione di alpeggio di cui all'art.2 del contratto di concessione in uso, del corretto uso dei beni comunali, della buona conduzione della malga concessa e del rispetto di quanto stabilito nel disciplinare tecnico economico, l'aggiudicatario dovrà costituire, nelle modalità previste dal Comune di Valdaone, di seguito riportate, una cauzione pari a 2 annualità e avente validità per la durata della concessione in uso.

Tale garanzia dovrà essere conforme allo Schema Tipo di polizza approvato con Decreto del Ministero Dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n.193 e potrà essere fatta mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, che preveda:

- espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art.1944 del Codice Civile, impegnandosi a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite posta certificata/lettera raccomandata A/R. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, secondo comma del codice civile;
- l'indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa autorizzazione allo svincolo da parte del Comune;
- l'inopponibilità al Comune del mancato pagamento di premi o supplementi o del corrispettivo per la fidejussione da parte del debitore principale.

Non saranno ammesse ed accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune di Valdaone.

La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria sono presentate sottoscritte digitalmente dal soggetto che legalmente rappresenta l'ente fideiussore, accompagnata da una

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la garanzia stessa ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore. In alternativa la sottoscrizione può essere munita di autentica notarile, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.

Tale garanzia dovrà essere depositata prima della sottoscrizione dell'atto di concessione in uso. La stessa sarà svincolata al termine del contratto, dopo aver accertato la regolare esecuzione di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti dal contratto di concessione in uso, dal disciplinare tecnico economico e dall'avviso d'asta.

Si precisa che il beneficiario da indicare nella garanzia è il Comune di Valdaone, con sede in Via Lunga, 13 – 38091 Valdaone - CF e P.IVA 02362470227.

11.2 POLIZZA ASSICURATIVA. L'Aggiudicatario dovrà altresì stipulare e presentare al Comune di Valdaone, prima della stipula del contratto di concessione in uso, una polizza assicurativa R.C. Terzi per tutti i sinistri arrecati a cose e persone, con massimale non inferiore a €500.000,00.= (euro cinquecentomila/00) per anno assicurativo, per la copertura dei rischi derivanti dall'utilizzo del bene immobile oggetto della presente concessione in uso. La polizza stessa dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata del contratto. La polizza dovrà espressamente prevedere la tutela dai rischi d'impresa verso terzi; inoltre, nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti di terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose di proprietà del Comune di Valdaone, senza limitazioni di scoperti e franchigie nei confronti del Comune di Valdaone. La polizza stessa deve avere durata non inferiore a quella del contratto e dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Valdaone.

12. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso d'asta viene pubblicato:

- all'Albo telematico del Comune di Valdaone;
- sul sito internet del Comune di Valdaone sezione Avvisi;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PATRIMONIO

Pellizzari Mirko

FIRMATO DIGITALMENTE

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

Allegati:

- Allegato A - OFFERTA ECONOMICA
- Allegato "Domanda di partecipazione"
- Contratto di concessione in uso dei pascoli d'uso civico circostanti la Malga "DANERBA" per le stagioni di alpeggio 2026 – 2031
- Disciplinare tecnico economico

Via Lunga, 13 - 38091 Valdaone (TN)
Tel. 0465 674064 - Fax 0465 674957
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02362470227
comune@pec.comune.valdaone.tn.it
www.comune.valdaone.tn.it



ICILA-PEFC-GF5-002720-410

INFORMATIVA PRIVACY

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art.35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art.36 del codice.

Tutela della privacy

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art.5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt.13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento

Comune di Valdaone con sede a Valdaone in via Lunga, 13

- e-mail info@comune.valdaone.tn.it
- sito internet www.comune.valdaone.tn.it
- PEC comune@pec.comune.valdaone.tn.it

Responsabile della protezione dei dati

Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, in via Torre Verde 23

- e-mail servizioRPD@comunitrentini.it
- sito internet www.comunitrentini.it

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt.5 e 25 del Regolamento.

Fonte dei dati personali

I dati personali sono stati raccolti presso Camera di Commercio I.A.A. di Trento gestore del portale <http://www.legnotrentino.it> e presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e presso l'Interessato.

Categoria di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi)

I dati personali trattati appartengono alle seguente/i categoria/e:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributivi
- dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziari, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative.

Finalità del trattamento

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt.13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati): per

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art.6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per: espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: D. Lgs. n.36/2023; L.P. 9 marzo 2016, n.2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n.2014/23/UE e n.2014/24/UE; L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione ove applicabili.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Servizio Tecnico Ufficio Patrimonio e, in particolare, da designati al trattamento, appositamente nominati, nonché da addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Processi decisionali automatizzati e profilazione

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)

I dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- a) soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara; operatori economici partecipanti alle procedure e controinteressati; soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti ai procedimenti di competenza del Servizio, compresa la nomina delle Commissioni tecniche, per l'adempimento di un obbligo legale o contrattuale o, ancora, in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto (a mente, oltre che delle norme di cui al precedente par. 3, del d.P.P. 8 ottobre 2013, n.27-129/Leg);
- b) Autorità nazionale anticorruzione, Procura della Repubblica competente, Guardia di Finanza, Collegio degli Ispettori, qualora si verificasse la relativa fattispecie, per l'adempimento di un obbligo legale.

I dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute, saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione, in particolare di cui al D. Lgs. n.36 del 2023, al D. Lgs. n.33 del 2013, alla L.P. n.4 del 2014 e alla L.P. n.2 del 2016.

Trasferimento extra EU

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle "particolari categorie";

- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi.

Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle procedure selettive del contraente.

Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento: chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art.15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art.16); se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art.17) o esercitare il diritto di limitazione (art.18), opporsi al trattamento dei dati, compresa l'eventuale profilazione per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato (art.21).

Ai sensi dell'art.19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; l'interessato lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art.77, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma alla piazza Venezia n.11 (tel. 06/696771, fax 06/696773785, posta elettronica protocollo@gpdp.it, pec protocollo@pec.gpdp.it).

R.U.P.

Il Responsabile Ufficio Patrimonio

Pellizzari rag. Mirko

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).